



TRIBUNALE di ISERNIA

Sezione Unica

Il Tribunale di Isernia, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Michele Nardelli	Presidente
Dr. ssa Martina Guenzi	Giudice
Dr. ssa Michaela Sapio	Giudice rel e est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso iscritto al n. 62/19, presentato da
in persona del legale rappresentante *p.t.*, tendente ad ottenere la dichiarazione di
fallimento di _____ cancellata dal registro
delle Imprese di Isernia, per trasferimento della sede all'estero, Bulgaria, Blagoevgrad ,alla via

Udita la relazione del Giudice delegato all'istruttoria;

Uditi i difensori all'udienza ;

Esaminata la documentazione prodotta e le eccezioni sollevate;

Rilevato che in data 5/2/2020, mediante deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio la società resistente, eccependo: - preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere invece competente il giudice bulgaro, ovvero il giudice dello stato membro nel cui territorio è situata la sede legale della società resistente; - nel merito, l'insussistenza dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; nonché dei presupposti di cui all'art. 15, comma 9, L.F. e infine, dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F.

Rilevato che all'udienza del 6.2.2020, la difesa di parte ricorrente impugnava quanto contestato dalla resistente e si rimetteva alla decisione del Tribunale.

Considerato che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla società resistente si palesa fondata. Dall'esame della documentazione allegata e, in particolare, dall'analisi congiunta della visura camerale storica in atti, con la annotazione ivi iscritta del 11.1.2019 e del verbale di assemblea dei soci per notaio _____ di Isernia del 11.12.2018, emerge, infatti,



che la resistente era stata cancellata dal registro delle imprese italiano per trasferimento della sede all'estero.

Sul punto va rilevato che l'art. 9 Legge Fallimentare radica la competenza per la declaratoria di fallimento in capo al Tribunale del luogo ove è ubicata la sede principale dell'impresa. Secondo la giurisprudenza granitica sul punto, *“ai sensi dell'art. 9 legge fall., la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuove sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale”* (ex plurimis, cfr. Cass. n. 15872/2013; Cass. n. 5391/2005).

Nel caso di specie, dalla visura camerale in atti risulta che la società ha trasferito la propria sede all'estero in Bulgaria, Blagoevgrad, alla via

già dieci mesi prima del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, giusta la delibera dell'organo societario del 11.12.2018, mentre, al contrario, non sono stati neanche allegati concreti elementi per ritenere che tale trasferimento sia di carattere meramente fittizio o formale: infatti, sebbene la detta delibera motivata da scelte aziendali fosse condizionata al riconoscimento dei requisiti legali da parte del paese estero, da un lato, tale elemento non appare rilevante (cfr. Cass. n. 7470/2017); dall'altro, il creditore non ha né allegato né provato l'esistenza di sedi secondarie o operative in Italia, ed anzi in sede di redazione della prima relata di notifica del ricorso di fallimento del 20.11.2019, l'ufficiale giudiziario dava atto di non aver rinvenuto nessuno all'indirizzo della precedente sede legale in Italia, mentre il secondo invio del 31.12.2019 è stato indirizzato alla sede in Bulgaria, come emerge dagli atti.

D'altro canto non è applicabile l'art. 10 L.F., atteso che detta norma, in forza della quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, non trova applicazione laddove la cancellazione di una società venga effettuata, non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o a seguito del verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'attività, ma in conseguenza del trasferimento all'estero della sede, e quindi sull'assunto che detta società continui l'esercizio dell'impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che un siffatto trasferimento (almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi, sul punto, con i principi desumibili dalla legge italiana) non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita, come è agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2437, comma 1, lett. c) e 2473, comma 1, c.c. (cfr. Cass. n. 10793 del 2018; n. 9414 del 2013).

Pertanto, in omaggio al disposto dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 848 del 2015 relativo alle procedure di insolvenza, nella parte in cui dispone che *“sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore”*, premunendosi che, per le società e le persone giuridiche, detto centro (il c.d. COMI, *Centre Of Main Interest*) coincida con il luogo in cui si trova la sede statutaria ed in cui il debitore esercita in modo abituale la gestione dei suoi interessi, deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'adito giudice italiano in favore del giudice bulgaro.

Letto l'art. 9 L.Fall.;

P. Q. M.

Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunziando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a decidere il presente ricorso.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni

Così deciso in Isernia, li 19.2.2020

Il Giudice est.

Il Presidente

